COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 94 del 17/09/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E FERMATA NELLA VIA NIEVO ANGOLO VIA MARX, PER I GIORNI DAL 17/09/2025 AL 01/10/2025 LAVORI EDILI IMMOBILE - RETTIFICA ORDINANZA N. 93 DEL 16.09.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con ordinanza n. 93 del 16.09.2025 si è provveduto a regolamentare con un divieto di sosta temporaneo al via Karl Marx a seguito di richiesta di un privato al fine di poter eseguire lavori edili su un immobile;
DATO ATTO che nella richiesta veniva indicata quale via interessata da lavori edili anche la via Nievo, in quanto trattasi di immobile ubicato tra la via Karl Marx e la via Nievo;
PRESO ATTO che nell'ordinanza n. 93 del 16.09.2025 per mera dimenticanza non è stata indicata la via Nievo, quale via sottoposta a divieto di sosta temporaneo, al solo fine di consentire l'esecuzione dei lavori edili dal 17/09/2025 al 01/10/2025;
VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori in sicurezza è necessaria l'istituzione del divieto di sosta e fermata nella Karl Marx e nella via Nievo, di fronte all'immobile interessato dai lavori, onde permettere il transito dei veicoli;
VISTI: gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito**.**

ORDINA

La rettifica dell'ordinanza n. 93 del 16.09.2025 con l'indicazione di un divieto di sosta e fermata nella via Nievo fronte immobile interessato dai lavori, dal 17/09/2025 al 01/10/2025, al fine di consentire il posizionamento di un ponteggio e far transitare regolarmente gli autoveicoli.

D I S P O N E

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia .

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- albo pretorio sito istituzionale.

Capoterra, lì 17/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia